



allegato alla deliberazione di Giunta camerale n. 139 del 18 novembre 2011

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

INDICE

CAPO I

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Informativa
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II

- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 - Obblighi degli operatori

CAPO III

- Art. 12 - Diritti dell'interessato
- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 17 - Comunicazione

CAPO IV

- Art. 18 - Tutela amministrativa e giurisdizionale -
- Art. 19 - Provvedimenti attuativi
- Art. 20 - Norma di rinvio
- Art. 21 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza, attivati nei locali utilizzati dalla Camera di Commercio di Frosinone e sue Aziende Speciali per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Camera di commercio di Frosinone si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Infatti, le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
3. Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio al Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 196/2003) ed ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Articolo 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, secondo le seguenti accezioni.
 - a) **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del *Codice*.
 - b) **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- a) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del *Codice*). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", la Camera di Commercio di Frosinone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati negli edifici della Camera di Commercio di Frosinone e collegati alla sala server.

Articolo 5 - Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato, a titolo meramente esemplificativo, in *Allegato 1* al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del *Codice*, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante la pubblicazione sul web camerale e/o altri mezzi di diffusione locale.
5. La Camera di Commercio di Frosinone in ottemperanza art. 13 D. Lgs. 196/2003 provvede ad affiggere una adeguata segnaletica in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica riporterà la seguente dicitura: CCIAA Frosinone Area Videosorvegliata. La registrazione viene effettuata per fini di tutela della sicurezza di tutte le persone che accedono alle sedi nonché la protezione del patrimonio camerale rispetto ad aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, (art. 13 D. Lgs. 196_2003)

Articolo 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite alla Camera di Commercio di Frosinone dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti camerale vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esercizio delle proprie attività istituzionali ed anche ai fini di sicurezza nel verificare gli accessi, le uscite e le adiacenze degli Edifici camerale ed il presidio degli accessi esterni.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. La Camera promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di sicurezza e di controllo del patrimonio pubblico, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine la Camera, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti camerale di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Articolo 7 - Notificazione

1. Il Presidente della Camera, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Presidente designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Articolo 9 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 - c. 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un massimo di ventiquattro (24) ore successive alla registrazione sul server, alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso dei sopraccitati sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, quantificabile in un massimo di settantadue ore (72) nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - f) Il sistema verrà programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del *Codice*.

Articolo 10 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali entrate degli immobili di proprietà camerale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla sala server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala server ubicata nei locali della Camera di Commercio di Frosinone. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

5. La registrazione è consentita per:
 - a. Raccolta dati relativi ad ipotesi di reato e datti vandalici;
 - b. Raccolta dati relativi a motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) presso la Sala Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra - registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora definitivamente registrati sui supporti magnetici diversi da quello del sistema installato, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. Alla sala server, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, possono accedere soltanto il personale autorizzato.
2. La sala server è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede, essa è ubicata presso la sede camerale e non accessibile solo alle persone autorizzate.
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'articolo 14 del *Codice*.

Articolo 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'articolo 15 del *Codice*.

Articolo 17 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18-Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V NORME FINALI

Articolo 19 - Provvedimenti attuativi

1. Compete al Responsabile trattamento dati l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 20 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al "Provvedimento in materia di videosorveglianza" - 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29.4.2010) del Garante privacy.

Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Frosinone.

Articolo 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 40 del vigente Statuto camerale.

Allegato n. 1

Informativa minima

